

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019
494/2019/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI TERNA DELLA METODOLOGIA PER LA
CORRELAZIONE DEL VALORE FINANZIARIO DELLE GARANZIE PRESTATE DALL'UTENTE
DEL DISPACCIAMENTO AL SUO EQUIVALENTE IN MW AI FINI DELLA DETERMINAZIONE
DEL VALORE DI PMA_{it}^{MAX} PER CIASCUN UTENTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089^a riunione del 26 novembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel e i relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 272/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 272/2019/R/eel);
- il Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico per il triennio 2019-2021);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modifiche e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale e, in particolare, l'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie di

cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 dell'Autorità (di seguito: Regolamento del sistema di garanzie di Terna);

- la comunicazione contenente la Nota Metodologica (di seguito: Nota Metodologica) e le specifiche di dettaglio trasmessa da Terna alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia, prot. 29706 del 13 novembre 2019, (di seguito: comunicazione 29706).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- nell'ambito del Quadro Strategico per il triennio 2019-2021 dell'Autorità è declinato l'Obiettivo Strategico OS19 – Miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati – che consiste nell'implementare misure atte, da un lato, a garantire il sistema e i clienti finali rispetto alle conseguenze economiche di possibili *default* degli operatori della vendita, dall'altro, a garantire la solidità e l'affidabilità dei processi che li coinvolgono.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 272/2019/R/eel l'Autorità, al fine di minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell'esposizione finanziaria da parte degli utenti del dispacciamento nei confronti di Terna e, al contempo, garantire l'affidabilità del processo di *switching*, ha definito le disposizioni funzionali all'estensione della verifica *ex ante* del valore di Potenza Media Annuale (di seguito: *PMA*) con riferimento alle richieste di *switching* presentate da ciascun utente del dispacciamento;
- la previsione della verifica *ex ante* del valore di *PMA* con riferimento alle richieste di *switching* presentate da ciascun utente del dispacciamento comporta per l'utente il venire meno della possibilità di incrementare i volumi sottoscritti al proprio contratto di dispacciamento oltre il limite consentito dalla capienza delle garanzie prestate a Terna;
- al fine di consentire una attuazione efficace ed efficiente della verifica preventiva in fase di richiesta di *switching* sulla *PMA* associata all'utente (di seguito: *PMA_U*) e, in generale, della predisposizione degli aspetti tecnici e informativi correlati all'implementazione della suddetta verifica, la deliberazione 272/2019/R/eel ha definito i seguenti tre aspetti funzionali a disciplinare correttamente il processo di verifica:
 - a) calcolo della *PMA* da parte del SII e modalità evolute di messa a disposizione dei dati;
 - b) determinazione del valore di *PMA* massima per ciascun utente (di seguito: *PMA_U^{MAX}*) calcolato da Terna sulla base delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento;
 - c) verifica della *PMA* in fase di richiesta di *switching*;

- in particolare, la deliberazione 272/2019/R/eel prevede che:
 - con riferimento agli aspetti di cui alla precedente lettera a):
 - i. sia associato un nuovo dato a ciascun punto di prelievo nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale (RCU), che individui il valore di PMA del punto di prelievo, espresso in MW;
 - ii. il valore di PMA per ciascun punto di prelievo attivo sia determinato con frequenza diversa in base alla potenza impegnata del punto di prelievo (frequenza annuale per i punti con potenza inferiore a 30 kW, frequenza quadrimestrale per gli altri);
 - iii. sia esplicitata e formalizzata la formula utilizzata dal SII per il calcolo della PMA di ciascun punto di prelievo;
 - iv. il SII renda disponibili agli utenti modalità evolute di consultazione dei valori di PMA che consentano a ciascun utente di avere evidenza della propria PMA_U , nonché del dettaglio del valore di PMA per ciascun punto di prelievo;
 - v. il SII renda disponibile agli utenti una modalità di verifica del valore di PMA dei punti di prelievo per i quali l'utente abbia presentato richiesta di *switching* con data di decorrenza anche non coincidente con il primo giorno del mese immediatamente successivo alla richiesta, entro un limite di 12 mesi, al fine di consentire all'utente di valutare in anticipo la congruità delle garanzie prestate;
 - vi. sia inserita nell'ambito del servizio di *pre-check* l'informazione relativa al valore di PMA associato al punto di prelievo;
 - con riferimento al valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna sulla base delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento, di cui alla precedente lettera b):
 - vii. Terna pubblichi la metodologia utilizzata per correlare il valore finanziario delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW ai fini della determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente;
 - viii. la metodologia di cui alla precedente lettera vii) venga preventivamente approvata dall'Autorità;
 - ix. Terna renda disponibile agli utenti una modalità evoluta di consultazione del valore della propria PMA_U^{MAX} , e definisca con il Gestore del SII le modalità di comunicazione giornaliera al SII dei medesimi valori;
 - con riferimento alla verifica della PMA in fase di richiesta di *switching*, di cui alla precedente lettera c):
 - x. al fine di tenere conto degli *switching* in uscita, il SII effettui la verifica in un momento successivo al controllo di ammissibilità della richiesta di *switching*, ma entro il medesimo termine previsto; a seguito della verifica, in caso di esito negativo, il SII notifichi all'utente l'annullamento dello *switching* con una causale specifica affinché l'utente, se nei tempi, possa integrare la garanzia nei confronti di Terna e ripresentare la richiesta di *switching* al SII;

- xi. qualora la richiesta di *switching* faccia riferimento ad una data di decorrenza relativamente lontana nel tempo, almeno pari al primo giorno del terzo mese successivo alla data della richiesta, ai fini della verifica della *PMA*, il SII effettui la verifica il primo giorno del secondo mese antecedente la data di decorrenza della richiesta di *switching*;
- xii. sia prevista l'introduzione di una fascia di tolleranza, entro la quale la richiesta di *switching* venga accettata dal SII, pari al 10% del valore di PMA_U^{MAX} ; tale valore potrà essere rivisto con successivo provvedimento sulla base delle evidenze che emergeranno nei primi mesi di applicazione della verifica della *PMA*;
- xiii. nel caso in cui una richiesta di *switching* relativa a più punti di prelievo comporti il superamento del valore soglia individuato dal valore di PMA_U^{MAX} con l'aggiunta della fascia di tolleranza, il SII proceda ad accogliere le richieste in ordine di presentazione fino al raggiungimento del valore consentito all'utente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente, la deliberazione 272/2019/R/eel prevede che Terna:
 - a) sottoponga all'approvazione dell'Autorità una nota metodologica che illustri i criteri utilizzati per correlare il valore delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW, ai fini della determinazione del valore di PMA_U^{MAX} , entro il 31 ottobre 2019;
 - b) definisca le specifiche contenenti il dettaglio delle operazioni di cui alla precedente lettera a) (di seguito: specifiche di dettaglio);
 - c) pubblichi nel proprio sito internet i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) entro il 1 dicembre 2019;
 - d) renda disponibile agli utenti una modalità evoluta di consultazione del valore della propria PMA_U^{MAX} , anche al fine di consentire all'utente di provvedere per tempo all'integrazione delle garanzie;
 - e) definisca con il Gestore del SII le modalità di comunicazione giornaliera al SII dei medesimi valori;
- con la comunicazione 29706, Terna ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia la Nota Metodologica per la determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente, nonché le specifiche di dettaglio;
- la Nota Metodologica risulta redatta in coerenza con le disposizioni previste dal vigente Regolamento del sistema di garanzie di Terna e in linea con l'obiettivo di garantire il sistema e i clienti finali rispetto alle conseguenze economiche di possibili *default* degli operatori della vendita, nonché la solidità e l'affidabilità del processo di *switching*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la Nota Metodologica, nonché le specifiche di dettaglio;
- al fine di garantire nel tempo la necessaria coerenza tra il Regolamento del sistema di garanzie di Terna e la Nota Metodologica per la determinazione del valore di PMA_U^{MAX} , prevedere che in caso di modifiche al Regolamento del sistema di garanzie Terna aggiorni coerentemente la suddetta Nota Metodologica

DELIBERA

1. la Nota Metodologica, trasmessa da Terna con comunicazione 29706, per la determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente, nonché le specifiche di dettaglio, è approvata;
2. in caso di modifiche al Regolamento del sistema di garanzia, Terna aggiorna la Nota Metodologica di cui al precedente punto 1., al fine di garantirne la necessaria coerenza;
3. la presente deliberazione è trasmessa a Terna e pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini